

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III[°] SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 099/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 089/CSA- RIUNIONE DEL 1 FEBBRAIO 2019

I[°] COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Andrea Lepore, Avv. Daniela Morgante - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

I. RICORSO DELL'A.S.D. RIOZZESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO ORISTANO/RIOZZESE DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 37 del 19.12.2018)

In data 22.12.2018 la società Riozzese presentava ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale, visti gli art. 17 C.G.S. e 53 NOIF, veniva sanzionata con «la perdita della gara con il punteggio di 3-0, la penalizzazione di un punto in classifica, nonché l'ammenda di € 500,00 quale prima rinuncia», in quanto la società in parola non si era presentata sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare di attesa per la gara Atletico Oristano/Riozzese del 16.12.2018.

Il sodalizio lombardo in primo grado aveva presentato una memoria nella quale si rappresentava una presunta causa di forza maggiore dovuta ad un tempo di attesa superiore per le operazioni di controllo e sicurezza all'aeroporto di Orio al Serio. Tuttavia, esaminati gli atti, il Giudice Sportivo riteneva che la documentazione pervenuta rappresentasse soltanto dichiarazioni di parte, senza che vi fosse nessun atto di conferma della società aeroportuale, non condividendo pertanto le argomentazioni poste dalla Riozzese.

In data 18.1.2019, la società lombarda, costituitasi in giudizio, anche innanzi a questa Corte, sosteneva che la compagine, pur essendo arrivata per tempo per espletare le consuete operazioni di imbarco all'aeroporto e pur avendo fin da subito evidenziato ai responsabili dello scalo la lentezza delle operazioni di controllo, si trovava impossibilitata a salire sul velivolo. Immediatamente dopo avvisava gli organi competenti dell'impedimento e, nello specifico il dott. Polidori, vice segretario del Dipartimento Calcio femminile, nonché il vice presidente dell'ACF Oristano, sig. Emilio Naitza.

Questa Corte, letti gli atti, ha ritenuto di sospendere il procedimento per attendere ulteriore documentazione dallo scalo bergamasco che attestasse il disguido, rinviando la trattazione al 1.2.2019.

In tale data la Corte, nuovamente riunita, ha constatato la mancanza del documento, in quanto, nonostante numerosi solleciti, i responsabili dell'aeroporto non avevano comunicato alcunché ai rappresentanti legali della società. Ciò nonostante la Riozzese ribadiva la propria posizione, sottolineando la propria buona fede e diligenza nel cercare in tutti i modi di prendere parte alla gara del 16.12.2018. Chiedeva pertanto l'annullamento della sanzione della perdita della gara, con annessa ammenda e penalizzazione di punti 1 in classifica per la stagione in corso.

Da quanto descritto appare chiaro che l'attenzione debba essere rivolta alla possibilità o meno di applicare al caso specifico l'istituto della forza maggiore e dunque che sussistano e siano adeguatamente provati elementi a suffragio di questa tesi.

Norma di riferimento per la fattispecie che occupa, dunque, è l'art. 55 delle NOIF, a tenor del quale «Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatricie alla gara con conseguenza prevista dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore».

La giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell'errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall'agente) di esclusione della responsabilità che concorrono ad elidere l'elemento soggettivo dell'illecito, depurando la condotta di quel necessario *minimum* di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive.

È indubbio che si tratti di una speciale causa di esclusione della responsabilità che ha determinato non poche difficoltà quanto alla sua corretta definizione. La questione, tra l'altro, non è meramente teorica posto che l'accoglimento dell'una piuttosto che dell'altra definizione può comportare una diversa ampiezza dell'area applicativa dell'istituto.

Orbene, nel dettaglio, per forza maggiore si intende, in dottrina, ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, al compimento di un'azione.

Va precisato che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all'agente. Tale, peculiare, omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando a ritenere che la stessa possa coincidere con un evento assolutamente "imprevedibile", tendendo in buona sostanza a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Se dunque l'esimente sportiva della forza maggiore si misura sui concetti dell'imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità, è inequivocabile che questa forma di esclusione della responsabilità dei club possa estendersi, allora, anche a quelle situazioni ordinariamente qualificabili come caso fortuito.

E dunque, «se l'evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell'art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (nel caso di specie, Corte just. fed., in C.u. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF).

È pur vero che in diverse occasioni, al fine di applicare l'art. 55 delle NOIF, sono state prese in considerazione, più che altro, le avverse condizioni atmosferiche, elementi che non si riscontrano nel caso che occupa. Tuttavia, l'acquisto dei biglietti per l'intera compagine provato in via documentale, le telefonate e il carteggio per via telematica con gli uffici federali preposti e con i dirigenti della squadra avversaria avvenuto la mattina del 16.12.2018, volte ad avvisare delle difficoltà riscontrate all'imbarco della squadra, nonché le ripetute richieste di fornire spiegazioni sull'accaduto rivolte alla società aeroportuale, pur senza esito, ad avviso di questa Corte denotano la buona fede del sodalizio lombardo, e dunque un atteggiamento diligente al di là dell'evento fortuito.

È noto infatti che il *casus* costituisce sempre il limite della *culpa*, nel senso che oltre questo limite non sussiste responsabilità. Sì che l'accertamento deve vertere sugli eventi in modo da comprendere se questi costituiscano o no un impedimento superiore allo sforzo diligente dovuto.

Tradizionalmente, sia il caso fortuito che la forza maggiore sono caratterizzati dall'«eccezionalità», presente nell'eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell'inadempienza a quest'ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell'esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l'inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere. La posizione delle Corti federali negli anni è orientata nella direzione di ritenere ammissibile l'esimente ex art. 55 NOIF, previa ponderata valutazione, da parte del Giudicante, del caso concreto, soprattutto da un punto di vista fattuale. Sì che, in questa prospettiva, in ragione degli eventi descritti in narrativa e in virtù dei tentativi volti a superarli da parte della dirigenza della Riozzese, si ritiene che al sodalizio lombardo non possa, nel complesso, essere rimproverato un comportamento lassista o superficiale.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Riozzese di Cerro al Lambro (Milano) annulla le sanzioni inflitte e ordina la disputa della gara di cui in epigrafe.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Daniela Morgante, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO DELL'A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **INIBIZIONE FINO AL 23.01.2019 ALLA SIG.RA MARTA MAGALINI,**

INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA RAVENNA WOMEN/FORTITUDO MOZZECANE DEL 14.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 53 del 17.01.2019 – Com. Uff. 55 del 18.01.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile infliggeva la sanzione della inibizione fino al 23.01.2019 a carico della dirigente responsabile della società ricorrente sig.ra Marta Megalini (peraltro già spirata), oltre alla ammenda di € 300,00 alla società ricorrente, quale seguito gara Ravenna Women/ASD Fortitudo Mozzecane del 14.01.2019 (Com. Uff. nn. 53 e 55 del 17-18.01.2019 - Campionato Primavera) ritenendo, basandosi sul rapporto arbitrale, che fosse stata effettuata una sostituzione in più rispetto a quelle consentite dalla vigente normativa, in grado di condizionare la gara.

Avverso la decisione del Giudice Sportivo sporgeva reclamo la società A.S.D. Fortitudo Mozzecane prospettando, in particolare, una ricostruzione della dinamica delle sostituzioni volta a evidenziarne la regolarità.

L'Arbitro, sentito durante la riunione in merito al contrasto tra la ricostruzione della dinamica delle sostituzioni prospettata dalla società e la ricostruzione da egli refertata, ha rappresentato di non essere in grado di confermare con assoluta certezza la ricostruzione della dinamica indicata nel rapporto arbitrale né di smentire puntualmente quanto obiettato dalla società.

Il reclamo è pertanto fondato, stante la riscontrata assenza di prova certa della violazione contestata.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l'arbitro in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fortitudo Mozzecane Calcio Femminile di Mozzecane (Verona) annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 INFLITTA AL CALC. DI LISI SIMONE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES UNDER 19 LAVAGNESE 1919/REAL FORTE QUERCETA S.R.L. DEL 19.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 23.1.2019)

La U.S.D. Lavagnese 1919 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 23.1.2019 con la quale, in riferimento alla gara di campionato Juniores Nazionali tra USD Lavagnese 1919 e Real Forte Querceta del 19.1.2019, ha comminato al calciatore Di Lisi Simone la squalifica fino al 31.12.2019 con la seguente motivazione: *"espulso per avere rivolto espressione irrispettosa all'indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare cercava di aggredire fisicamente l'Arbitro senza tuttavia riuscirci per l'intervento dei propri compagni che lo bloccavano. Nella circostanza, inoltre, rivolgeva espressione minacciosa all'indirizzo del medesimo e gli lanciava uno sputo senza tuttavia colpirlo"*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che trattasi di calciatore di giovane età che durante la Stagione Sportiva non aveva mai avuto comportamenti fuori dalle regole e che non aveva intenzione di aggredire l'Arbitro.

Il ricorso va accolto in quanto il comportamento assunto dal Di Lisi merita di essere sanzionato ma in una misura diversa in considerazione del fatto che non vi è stato contatto con l'Arbitro.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova) ridetermina la sanzione della squalifica fino al 30.06.2019.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 21 febbraio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina